



ItaliaOggi

Numero 024, pag. 39 del 29/1/2005

Autore: di Pamela Giufrè

Riforma, bisogna fare presto

PROFESSIONI/Intervista al presidente della Lapet sulla bozza Castelli.

Falcone: legge da approvare il prima possibile

Riforma delle professioni, in udienza da Castelli. Sono stati convocati dal ministro della giustizia, Roberto Castelli, ieri, i rappresentanti di ordini, associazioni delle professioni non regolamentate e sindacati di categoria. Una lunga assise per esaminare il testo di legge di riforma delle professioni che ha approntato il ministro fondendo insieme diversi aspetti contenuti nelle precedenti proposte: Federici-Cavallaro e Vietti-bis. Inevitabile la soddisfazione delle professioni, per il riavvio del dibattito sulla riforma, che auspicano una definitiva approvazione della legge. Alla riunione il presidente della Lapet, Roberto Falcone, ha preso parte in qualità di presidente della Consap, il sindacato delle associazioni professionali, oltre che come segretario generale di Assoprofessioni. Gli abbiamo chiesto un commento sul testo di legge Castelli.

Domanda. Presidente, come giudica la proposta?

Risposta. Certamente va dato atto al ministro della giustizia di aver concretizzato l'impegno del governo ad avviare il dialogo. La bozza Castelli è l'esperienza sommata di quanto contenuto nella Vietti-bis, già risultato di una prima e approvata revisione, e del disegno di legge Federici-Cavallaro che ha ottenuto il consenso delle associazioni.

D. Quale obiettivo dovrebbe prefiggersi la legge Castelli?

R. Contemperare le esigenze di ammodernamento degli ordini professionali col riconoscimento delle nuove professioni. Ciò tuttavia non deve assolutamente creare professioni di serie A e B come vorrebbe la distinzione contenuta nell'articolo 2 in categorie (ordini) e gruppi (per le associazioni); o la distinzione tra iscritti e associati.

D. Che cosa regola le attività tipiche degli iscritti nel testo Castelli?

R. Questo in effetti è poco chiaro, nel senso che non sono gli ordinamenti di categoria a regolare le attività tipiche degli iscritti in albi (articoli 2 e 8) ma le leggi ordinarie e speciali. Non si riesce inoltre a comprendere esattamente il ruolo delle associazioni riconosciute (articolo 7), se queste non possono rilasciare un attestato di competenza agli iscritti.

D. Come giudica la previsione di rilascio di un attestato di competenza?

R. Tale previsione eleva l'importanza e il significato delle associazioni, le permette di svolgere il ruolo che è proprio delle stesse in termini di certificazione delle competenze degli iscritti, ma soprattutto le parifica alle medesime organizzazioni presenti in Europa con facilità di circolazione e spendibilità del titolo in ambito comunitario.

D. Riscontra delle incongruenze che non condivide nel testo?

R. Sì, alcune. Per prima cosa la mancata previsione della possibilità di ricorso al ministro della giustizia in ipotesi di diniego del riconoscimento della professione. Poi, la mancata previsione del tirocinio anche per le nuove professioni. Importante soprattutto in questo momento: la legge di riforma del lavoro Biagi non permette infatti, ai professionisti l'avvio di contratto d'inserimento professionale per i dipendenti.

D. Che cosa invece condivide di più?

R. Di rilievo la previsione dell'articolo 43-quater circa la specificazione della competenza delle regioni in materia di professioni con particolare riferimento alla formazione e ai piani di sviluppo delle professioni intellettuali. Ma anche il successivo articolo 43-quinquies è molto importante al fine di disciplinare i rapporti di ordini, associazioni e iscritti con enti e istituzioni in relazione all'obbligo di comunicazione ai diversi organismi professionali di eventuali incarichi conferiti agli iscritti. L'ordine o l'associazione devono poi rendere pubblici gli incarichi conferiti ai propri iscritti.

D. Un suo suggerimento alla legge Castelli?

R. Nell'ambito del coordinamento previsto dall'articolo 44 sarebbe necessario, ai fini della redazione degli schemi di decreti legislativi acquisire il parere delle associazioni maggiormente rappresentative. A tal fine, considerata la complessività e la vastità della materia, un valido contributo potrebbe venire dalla previsione di una commissione di studio composta prevalentemente da esponenti del mondo professionale, nonché da esperti del settore.

D. Trattandosi di una legge-quadro occorrerà senz'altro un regime transitorio. Come considera questo regime nell'ambito della proposta?

R. Ritengo che la norma transitoria sulle associazioni sia assolutamente vaga e vada rivista.

D. E l'auspicio finale?

R. È necessario fare la riforma prima dell'imminente termine della legislatura, cercando di individuare in questo testo i punti che trovano la più ampia condivisione tra ordini e associazioni. In tal modo, la bozza di legge potrà approdare nelle aule parlamentari. E, con le opportune modifiche derivanti dal dibattito politico, giungere alla definitiva approvazione nell'interesse dei professionisti, ma soprattutto nel supremo interesse nazionale.